

mio consenso, all'assistenza dei testimoni

CONVENGONO E STIPULANO

ART. 1 = Dai Signori CARNIELLI Virgilio, CATALANI Maria Paola e FREDDARA Roberta è costituita la Fondazione denominata "NEOMED ONLUS" - con sede in Ancona - Via Corridoni n. 11.

ART. 2 = La Fondazione è retta dallo statuto nel quale sono precisati gli scopi e l'organizzazione e che, firmato dai componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura richiesta e su dispensa dei componenti stessi che dichiarano averne esatta conoscenza.

ART. 3 = A formare il Consiglio Direttivo per il primo triennio decorrente da oggi, su designazione del COMITATO "AMICI DELLA FONDAZIONE NEOMED" costituito con atto 23 maggio 2002, registrato in Ancona il 28 maggio 2002 al n. 4098 - Serie 3, vengono nominati, con le cariche a fianco di ciascuna precisate, i Signori:

CARNIELLI Virgilio

PRESIDENTE

CATALANI Maria Paola

VICE PRESIDENTE

FREDDARA Roberta

CONSIGLIERE

ART. 4 = A comporre il Collegio dei Revisori dei Conti per il primo triennio decorrente da oggi, su designazione del COMITATO "AMICI DELLA FONDAZIONE NEOMED" vengono nominati i Sigg.ri:

PELLEGRINI Dott. Leonardo, nato in Siena l'11 marzo 1941, domiciliato in Jesi, Viale Cavallotti n. 15, codice fiscale PLL



LRD 41C11 I726U

PRESIDENTE

SGATTONI Dott.ssa Claudia, nata in Ancona il 12 giugno 1964,
domiciliata in Ancona, Via Colleverde n. 40, codice fiscale
SGT CLD 64H52 A271V.

ART. 5 = A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione
"NEOMED ONLUS", il ripetuto COMITATO "AMICI DELLA FONDAZIONE
NEOMED" ha destinato la somma di Euro 3.000,00 (tremila e ze-
ro centesimi) attualmente depositata nel conto corrente n.
12022 presso BANCA ANTONVENETA - Agenzia 1, Viale della Vit-
toria n. 40/a - codice ABI 5040, CAB 02601.

ART. 6 = Per quanto non stabilito nel presente atto costitu-
tivo e nello statuto allegato si fa espresso rinvio alle nor-
me di Legge.

ART. 7 = Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico
della Fondazione.

* * *

Richiesto, ho ricevuto il presente atto scritto da persona di
mia fiducia con mezzi meccanici in due pagine e quindici ri-
ghe della terza di un foglio e ne ho data lettura ai compa-
renti i quali lo dichiarano pienamente conforme alla loro vo-
lontà e con me Notaio lo sottoscrivono.

Firmato: CARNIELLI Virgilio


CATALANI Maria Paola

FREDDARA Roberta

Dott. Stefano SABATINI - Notaio

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE in
CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI
DALLA LEGGE
ANCONA LI

25 NOV 2002



[Handwritten signature]



ALLEGATO A
REPERTORIO 32674
FASCICOLO 8626

Statuto

della FONDAZIONE "NEOMED"

Art. 1 - Denominazione e Sede

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione

Fondazione NEOMED ONLUS

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. La fondazione ha sede in Ancona in Via F. Corridoni n. 11 ed opera nell'ambito della Regione Marche.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione - che non ha fini di lucro, è apolitica e non confessionale - ha per scopo:

- la ricerca medico-scientifica di particolare interesse sociale nel campo neonatale e perinatale;

- la promozione delle conoscenze medico-scientifiche in medicina neonatale e perinatale;

- l'organizzazione di congressi, seminari, convegni e corsi, anche di tipo clinico, laboratoristico o tecnologico e ogni altro tipo di manifestazione che rivesta caratteri di

organicità ed ufficialità;

- la collaborazione, sotto qualsiasi forma, con Enti o Istituzioni sia pubblici che privati, per il conseguimento degli scopi suddetti;

- la stampa e diffusione di lavori e pubblicazioni scientifiche.

E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle di cui sopra, la Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;



c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell'arte; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Art. 4 - Vigilanza

La Regione Marche vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa. Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. I contributi, i lasciti e le donazioni, che la Fondazione avesse a conseguire per un

fine determinato, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e destinati al fine determinato dalla donazione; le rendite derivanti da essi dovranno essere utilizzate in conformità della destinazione fissata dal testatore o donate.

Art. 6 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- * redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.6);
- * ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- * entrate derivanti da eventuali attività connesse.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- * il Presidente;
- * il Vice Presidente;
- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Collegio dei Revisori.

Art. 8 - Il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra



i propri membri nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.

Art. 9 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 10 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di consiglieri, variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

Il Consiglio d'Amministrazione è nominato dal COMITATO "AMICI DELLA FONDAZIONE NEOMED", costituito con atto 23 maggio 2002, registrato in Ancona il 28 maggio 2002 al n. 4098, che fissa anche il numero dei suoi componenti. I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono con l'insediamento del nuovo consiglio. I membri del Consiglio d'Amministrazione possono essere confermati.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso.

Art. 11 - Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo n. 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- * il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- * l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione.

L'esclusione deve essere deliberata dal COMITATO "AMICI DELLA FONDAZIONE NEOMED".

Art. 12 - Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione della fondazione la cui competenza spetta all'ente fondatore) e il Vice Presidente;

- b) deliberare sulla costituzione o sulla composizione di eventuali comitati composti anche da membri esterni il Consiglio di Amministrazione;
- c) deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- d) redigere ed approvare entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni.

Art. 13 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telefax o a mezzo e-mail da recapitarsi agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o e-mail da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le

deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da due membri effettivi nominati dal COMITATO "AMICI DELLA FONDAZIONE NEOMED". Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il Collegio predispone annualmente una dettagliata relazione sul conto consuntivo e la nota integrativa, da depositare presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il primo Collegio dei Revisori è nominato nell'atto costitutivo della Fondazione.

Art. 15 - Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio e dei Comitati devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio o del Comitato e dal Segretario. I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 16 - Bilancio

L'esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre e approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il mese di aprile di ciascun anno.

Art. 17 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS fondazioni delle comunità locali.

Art. 18 - Estinzione e liquidazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata di tempo.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile. Le delibere di estinzione saranno valide se assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio di Amministrazione. Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto

ad altra ONLUS operante in analogo settore preferibilmente
nel territorio della provincia di Ancona e comunque destinato
a fini di pubblica utilità su delibera del Consiglio di
Amministrazione sentito l'organismo di controllo di cui
all'art.3 c.190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo
diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 19 - Norme residuali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono,
in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Firmato: CARINELLI Virgilio

CATALANI Maria Paola

FREDDARA Roberta

Dott. Stefano SABATINI - Notaio

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE IN
CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI
DALLA LEGGE
ANCONA LI 25 NOV 2002

